

IRES/IRPEF

1. Modello 730 - 2013 - Indicazioni per gli operatori (Circ. 14/E)
2. Chiarimenti in materia di riqualificazione energetica degli edifici (Circ. 13/E)
3. Deducibilità dei canoni di leasing: chiarimenti (Circ. n. 17/E)
4. Transfer pricing (Cass. 10739/13)
5. Abuso del diritto (Cass. 19100/13)

IVA

6. Settore delle telecomunicazioni – Momento di ultimazione delle prestazioni (Circ.16/E)
7. Cessazione dell'attività e diritto di detrazione (Corte di giustizia europea C-142/12)
8. Servizi di trasporto ed esigibilità dell'imposta (Corte di giustizia europea C-169/12)
9. Operazioni fittizie e detrazione dell'imposta (Cass. 10252/13)
10. Cessione d'azienda (Cass. 10740/13)
11. Acquisti con riserva di proprietà e rimborso del credito (Cass. 13315/13)

VARIE

12. Sospensione dell'Imposta municipale propria (D.L. 54/2013)
13. Novità fiscali relative a misure per la crescita e legge di stabilità 2013 (Circ. 12/E)
14. Estratti di conto corrente e prodotti finanziari (Circ. 15/E)
15. Tassazione degli atti notarili - Guida operativa (Circ. 18/E)
16. Sisma in Emilia - Comunicazione accesso finanziamento pagamento tributi (Prov. AdE)
17. Modelli comunicazione dati rilevanti applicazione studi di settore (Prov. AdE)

INTERNAZIONALE

18. UE – Conclusioni del Consiglio europeo su evasione fiscale
19. UE – Progetto pilota su ruling IVA per operazioni transnazionali
20. OCSE – Taxing wages 2013
21. OCSE - Tax Administration 2013: Comparative Information
22. OCSE – Forum on tax administration
23. OCSE – Revisione transfer pricing guidelines
24. UE – Lotta all'evasione - Piattaforma Commissione europea buona governance fiscale

ATTIVITA' DELL'AREA

25. Incontri e contatti con l'Amministrazione finanziaria
26. Incontri sul territorio

1. Modello 730 - 2013 - Indicazioni per gli operatori

Con la circolare n. 14/E del 2013, l'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di indicazioni a tutti gli operatori che prestano assistenza fiscale ai contribuenti; la circolare dà, inoltre, istruzioni circa la trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei modelli 730-4 che i sostituti d'imposta devono ricevere in via telematica dall'Agenzia delle entrate.

Di seguito si riassumono le indicazioni di maggior rilievo.

- Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2013. I lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, possono utilizzare il modello 730/2013 se hanno un sostituto d'imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti.

Circolare Agenzia
delle entrate 9
maggio 2013, n. 14/E

L'Agenzia ricorda che i titolari di contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ad un anno potranno usufruire dell'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta solo se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2013.

- Obblighi dei sostituti d'imposta e compensi per l'assistenza fiscale. Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai CAF o dai professionisti abilitati.

L'effettuazione dei soli conguagli obbligatori non consente ai sostituti di richiedere compensi.

E' invece dovuto un compenso per l'assistenza fiscale (art. 38, D.Lgs. n. 241/1997) prestata dai CAF o dai professionisti abilitati, purché tale attività non riguardi esclusivamente dichiarazioni identificate come "rettifiche" e per le dichiarazioni integrative, duplicate e annullate.

- Presentazione della dichiarazione modello 730. Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il 16 maggio 2013:
 - il modello 730/2013, debitamente compilato e sottoscritto;
 - il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef, anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa.

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato devono presentare entro il 31 maggio 2013:

- il modello 730/2013 già compilato oppure il modello predisposto dal soggetto che ha fornito la consulenza fiscale richiesta dal contribuente. In entrambi i casi la dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente;
- il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef e del 5 per mille dell'Irpef, anche se non compilato, nell'apposita busta chiusa.
- Esiti e trasmissione della dichiarazione. Entro il 14 giugno 2013 il sostituto è obbligato a consegnare al sostituito copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione (mod. 730-3). Tale

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale di un CAF-dipendenti o di un professionista abilitato dovevano presentare il modello 730 entro il 31 maggio 2013. Tale termine è stato prorogato.

consegna può essere effettuata anche mediante trasmissione in formato elettronico.

Il sostituto d'imposta deve inoltre trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione entro il 1° luglio 2013. Se entro tale data, il sostituto ha operato rettifiche delle dichiarazioni, deve trasmettere sia la dichiarazione originaria sia la dichiarazione rettificata. Sempre entro il 1° luglio 2013, il sostituto deve consegnare le buste chiuse con i modelli 730-1.

Per quanto concerne i corrispondenti obblighi posti in essere da CAF e professionisti abilitati, l'Agenzia indica che la consegna al contribuente della copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3 devono essere effettuati entro il 17 giugno 2013.

In analogia con quanto previsto per i sostituti, anche i CAF ed i professionisti abilitati trasmettono entro il 1° luglio 2013 in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione.

L'Agenzia ricorda che i sostituti d'imposta che rilevino degli errori in sede di assistenza fiscale dovranno rideterminare correttamente gli importi, elaborare un nuovo prospetto di liquidazione (ed il modello base, se l'errore verte sulla dichiarazione) che sarà consegnato al sostituto ed infine trasmettere all'Agenzia delle entrate la dichiarazione originaria e quella contenente le rettifiche.

Al fine di consentire ai sostituti di effettuare un corretto conguaglio delle retribuzioni, è necessario che il risultato contabile delle dichiarazioni pervenga in tempo utile per poter effettuare i conguagli entro l'anno solare. Le dichiarazioni a rettifica potranno, quindi, essere trasmesse oltre i termini di cui sopra, previsti per l'invio dei modelli 730, purché l'invio della dichiarazione avvenga entro l'11 novembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni per la trasmissione tardiva.

In merito al calendario degli adempimenti relativi alla gestione del modello 730, merita, tuttavia, osservare che, con il DPCM del 29 maggio scorso, è stato prorogato dal 31 maggio al 10 giugno 2013, il termine per la consegna da parte dei contribuenti dei documenti per ricevere l'assistenza fiscale. A loro volta, gli intermediari fiscali possono consegnare al contribuente la dichiarazione dei redditi elaborata fino al 24 giugno 2013, e non più entro il 17 giugno. Viene infine prorogata anche la trasmissione dei modelli e del risultato contabile: la nuova scadenza slitta dal 30 giugno all'8 luglio 2013.

Il DPCM 29 maggio 2013 ha prorogato dal 31 maggio al 10 giugno il termine per la consegna dei documenti da parte dei contribuenti ai soggetti incaricati dell'assistenza fiscale

- Risultato contabile modello 730-4. I sostituti d'imposta devono ricevere dall'Agenzia delle Entrate i dati dei modelli 730-4; tali modelli contengono i dati contabili dei modelli 730 dei dipendenti del sostituto. E' pertanto essenziale l'invio dell'indirizzo telematico dove i sostituti possano ricevere i dati dei propri dipendenti. Ove la comunicazione del predetto indirizzo telematico sia già avvenuta negli anni 2011 o 2012 non sarà necessaria una nuova comunicazione, salvo che non siano intervenute delle variazioni nei dati comunicati in precedenza.
- Conguagli. I conguagli sono effettuati dai sostituti d'imposta a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio o dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati delle dichiarazioni dei propri sostituiti così

come evidenziati nei modelli 730-3 (elaborati dai sostituti stessi) o 730-4 (elaborati dai CAF o dai professionisti abilitati).

Ove il contribuente abbia richiesto la rateazione delle somme a debito, il sostituto dovrà elaborare un numero di rate il più prossimo possibile a quello scelto dal contribuente per rispettare il termine di versamento delle ritenute di novembre.

Nel caso in cui il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso sarà effettuato mediante corrispondente riduzione delle ritenute sui compensi del mese di luglio. Se necessario la riduzione sarà operata sull'ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Se anche tali somme non fossero sufficienti, il sostituto dovrà operare la riduzione sulle ritenute dei successivi mesi del 2013 dandone apposita comunicazione al dipendente al momento dell'erogazione della prima rata di rimborso. Se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve comunicare al dipendente le somme alle quali ha diritto.

2. Chiarimenti in materia di riqualificazione energetica degli edifici

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13/E del 2013, fornisce chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, le altre detrazioni, la cedolare secca, i redditi di lavoro dipendente e fondiari, l'IMU e l'IVIE.

Con riferimento alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, l'Agenzia chiarisce che, nel caso di lavori eseguiti a cavallo tra il 2012 ed il 2013, con spese sostenute in entrambi gli anni, la trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria a fruire delle detrazioni fiscali deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di fine lavori e non necessariamente entro il 30 giugno 2013. Per quanto concerne l'indicazione delle spese sostenute, l'art. 1, comma 48, L. n. 220/2010, modificato dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 83/2012, fa espresso riferimento alle "spese sostenute fino al 30 giugno 2013" e non ai lavori conclusi alla medesima data.

Lo stesso criterio è ritenuto applicabile anche per i lavori conclusi nel 2012, ma con spese sostenute anche nel 2013: la trasmissione della documentazione all'ENEA va fatta entro 90 giorni dalla data di chiusura dei lavori, indicando tutte le spese sostenute sino alla data dell'invio. Ove però, per il medesimo intervento, vi siano state spese ulteriori, sostenute dopo la trasmissione della scheda informativa, sarà possibile procedere ad un'integrazione della comunicazione originaria non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa potrà essere portata in detrazione.

Per quanto riguarda la remissione in bonis per coloro i quali non abbiano trasmesso all'ENEA la documentazione per fruire delle detrazioni nel termine di 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori, l'Agenzia ha chiarito che la normativa (art. 2, comma 1, D.L. 16/2012) prevede che la documentazione possa essere trasmessa al fine di sanare la precedente omissione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Tutto ciò a condizione che la violazione non sia già stata constatata o non siano iniziate ispezioni, verifiche, accessi o altre attività di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento sia stato formalmente informato.

Circolare Agenzia
delle entrate 9
maggio 2013, n. 13/E

Le comunicazioni annullate (anche erroneamente, sia da parte dei beneficiari delle detrazioni sia da parte dei tecnici dell'ENEA), non potranno ritenersi valide.

L'Agenzia tuttavia ritiene possibile per il contribuente ripetere l'invio di una nuova comunicazione entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Trascorsi i 90 giorni dalla conclusione dei lavori sarà inoltre possibile effettuare la comunicazione secondo le disposizioni della remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1, DL n. 16/2012. Il meccanismo di sanatoria previsto dalla norma sopra citata trova altresì applicazione nelle ipotesi di comunicazioni correttamente compilate ma mai inviate all'ENEA.

Nel caso in cui la scheda informativa sia stata compilata ma non sia stata inviata all'ENEA, la richiesta di detrazione non sarà considerata valida a meno che non si dimostri che il mancato invio sia dipeso da problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all'ENEA. Ad ogni modo, l'invio della comunicazione all'ENEA è sempre possibile fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori ovvero, oltre i 90 giorni, secondo le regole della remissione in bonis.

Le comunicazioni inviate all'ENEA annullate non sono considerate valide. Il contribuente, tuttavia, può beneficiare della remissione in bonis, se ne ricorrono i presupposti

3. Deducibilità dei canoni di leasing: chiarimenti

Le modifiche apportate alla disciplina della deducibilità dei canoni di leasing (art. 54, comma 2 e art. 102, comma 7 TUIR) ad opera dell'art. 4-bis del DL n. 16/2012, consentono la deduzione dei canoni a prescindere dalla durata del contratto. Tali modifiche producono effetto esclusivamente sulle imprese utilizzatrici che redigono i propri bilanci secondo i principi contabili nazionali, imputando quindi i canoni di leasing a conto economico.

La riformulazione del comma 7, art. 102 TUIR determina tre possibili ipotesi:

- a) la durata contrattuale e quella fiscale minima coincidono: i canoni si deducono con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico;
- b) la durata contrattuale è superiore a quella fiscale minima: i canoni si deducono secondo la durata contrattuale;
- c) la durata contrattuale è inferiore a quella fiscale: i canoni si deducono in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico con un conseguente disallineamento tra valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio e necessità di apportare variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi.

Nell'ipotesi sub c) i canoni non ancora dedotti alla scadenza del contratto di leasing dovranno trovare un riconoscimento fiscale attraverso variazioni in diminuzione, pari all'importo annuale del canone fiscalmente deducibile, fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto di leasing, l'impresa utilizzatrice riscatti il bene, ma vi siano quote di canoni non ancora dedotti, queste saranno dedotte in via extracontabile, al termine del contratto, per l'importo del canone fiscalmente deducibile.

L'Agenzia, inoltre, segnala che parte delle variazioni in diminuzione da effettuare successivamente alla data di scadenza contrattuale del leasing, sarà assoggettata alla disciplina di deducibilità ordinaria di cui all'art. 96 TUIR per la quota parte riferibile agli interessi passivi.

Circolare Agenzia
delle entrate 29
maggio 2013, n. 17/E

A seguito del riscatto, l'impresa divenuta titolare del bene, avrà inoltre diritto a procedere all'ammortamento del medesimo ai sensi dell'art. 102 TUIR sulla base del valore di riscatto.

Nell'ipotesi di mancato riscatto, rimangono valide le considerazioni svolte sopra in ordine alla continuazione extracontabile della deduzione dei canoni mediante variazioni in diminuzione apportate alla dichiarazione dei redditi, successivamente alla scadenza del contratto di leasing, nonché i chiarimenti forniti circa il trattamento della quota parte di canone riferibile agli interessi passivi.

Con riferimento all'ipotesi di cessione a terzi del contratto di leasing da parte dell'impresa utilizzatrice, quest'ultima realizzerà una sopravvenienza attiva a norma dell'art. 88, comma 5 TUIR pari al valore normale del bene. Da tale valore dovranno essere portati in deduzione i canoni non ancora dedotti unitamente al prezzo di riscatto.

Per quanto concerne poi la determinazione della quota di interessi passivi impliciti nelle quote di canoni di leasing da dedurre secondo le regole dell'art. 96 TUIR, l'Agenzia chiarisce che deve farsi esclusivo riferimento alla durata fiscale e non a quella contrattuale.

Nei casi di leasing aventi ad oggetto beni immobili, si ricorda l'irrelevanza fiscale della quota di canone riferibile all'area su cui insiste l'edificio. Il valore da attribuire alla parte di canone riferibile all'area si ottiene applicando la percentuale del 20 o 30 % alla quota capitale complessiva di competenza del periodo d'imposta.

Ai fini IRAP rileverà l'importo del canone imputato a conto economico a prescindere dalla durata contrattuale. Rimane naturalmente invariata l'indeducibilità della quota interessi del canone di leasing. Limitatamente agli imprenditori individuali ed alle società di persone che determinano la loro base imponibile IRAP a norma dell'art. 5-bis del D. Lgs. 446/97 si assumono invece i medesimi importi deducibili ex art. 102, comma 7 TUIR.

4. Transfer pricing

La Corte di Cassazione ha ricordato che la disciplina dei prezzi di trasferimento è nata al fine di evitare distorsioni del principio della libera concorrenza nelle transazioni fra società facenti parte del medesimo gruppo e situate in Paese diversi.

Pertanto la Cassazione ha ritenuto che, al fine di applicare la normativa sul transfer pricing, non sia necessario dimostrare preventivamente né la sussistenza di finalità di potenziale elusione nelle transazioni oggetto di contestazione, né l'esistenza di un regime fiscale favorevole nei Paesi in cui hanno sede le società del gruppo con cui vengono effettuate le transazioni.

Per quanto attiene l'onere della prova, è stato chiarito che l'Amministrazione finanziaria possa contestare la mancata applicazione del valore normale alle transazioni infragruppo mediante l'allegazione di elementi indiziari adeguati, senza che vi sia l'onere ulteriore di precisare il valore normale specificamente applicabile alla singola transazione. Nel caso di specie, l'allegazione di elementi indiziari, quali la mancata registrazione e pubblicizzazione di un marchio, è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che il prezzo fissato per il suo acquisto fosse eccessivo, riprendendo a tassazione quella parte del costo ritenuto superiore al valore normale.

Sentenza Corte di Cassazione 8 maggio, n. 10739

5. Abuso del diritto

Con la sentenza n. 19100 del 3 maggio scorso la Suprema Corte di Cassazione è tornata sulla tematica della rilevanza penale dell'abuso del diritto in ambito tributario.

Il caso in esame nasce da una ordinanza del Tribunale di Roma che rigettava l'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento emesso dal GIP, con il quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo per equivalente di immobili di proprietà di una persona fisica indagata per avere indicato nelle dichiarazioni relative agli anni dal 2005 al 2010 elementi passivi fittizi. In particolare, tale soggetto aveva costituito una società della quale deteneva una partecipazione ed alla quale cedeva i diritti di utilizzazione della sua immagine dietro corrispettivo. Egli, inoltre, si obbligava a versare periodicamente il 40% dei suoi introiti.

Sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2013, n. 19100

Secondo il Tribunale l'unico scopo della costituzione della società e del contratto era quello di operare una riduzione della base imponibile e quindi di eludere le imposte dovute, senza che venisse ricavato alcun vantaggio economico dal conferimento. Il Tribunale quindi riteneva sussistere un abuso di diritto, essendo stata la società costituita non per finalità economiche ma per ottenere risparmi di imposta.

Secondo il Tribunale, tuttavia, la condotta elusiva posta in essere dal soggetto non aveva, allo stato della legislazione, rilevanza penale, perché non qualsiasi condotta elusiva può avere rilevanza penale, ma soltanto quella espressamente prevista, come tale, dalla legge.

A seguito del ricorso per Cassazione del P.M., la Corte ha statuito che la fattispecie in esame rientra, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nella previsione dell'art 37-bis, comma 3, lett. b) del DPR n. 600/1973 ("conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende"), precisando, inoltre, che tali comportamenti possono avere anche una rilevanza penale, sempre salvaguardando il principio di legalità.

6. Settore delle telecomunicazioni – Momento di ultimazione delle prestazioni

La circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate, sebbene affronti alcune questioni tipiche del settore delle telecomunicazioni, ha fornito utili principi di carattere generale in merito al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche (di cui all'art. 7-ter, primo comma, lett. a), del DPR n. 633/72) rese/ricevute a/da soggetti passivi non stabiliti in Italia, come disciplinato dall'art. 6, comma 6 del DPR n. 633/72, modificato dalla Legge comunitaria 2010 (art. 8, comma 2, Legge n. 217 del 2011).

La circolare, in particolare, cerca di chiarire meglio i concetti di ultimazione del servizio e di maturazione dei corrispettivi, integrando i chiarimenti già forniti con la circolare n. 35/E del 20 settembre 2012.

Circolare Agenzia delle entrate 21 maggio 2013, n. 16/E

Per le prestazioni di servizio uniche (ovvero derivanti da contratti che comportano una sola esecuzione, in cui la prestazione è eseguita "uno actu"), il momento di effettuazione coincide con l'ultimazione della prestazione, mentre per le prestazioni continuative o periodiche (ovvero derivanti da contratti in cui la prestazione è distribuita o reiterata nel tempo, ossia contratti in cui la durata è elemento essenziale per la determinazione della prestazione), l'effettuazione coincide con la maturazione del corrispettivo.

L'Agenzia, ad ogni modo, indica che, in entrambi i casi sono sicuramente rilevanti le singole clausole contrattuali, che consentono di individuare il momento in cui il singolo servizio è da considerarsi ultimato, ovvero le scadenze periodiche di maturazione dei corrispettivi.

Inoltre, il momento di "ultimazione della prestazione" o di "maturazione del corrispettivo" non sempre coincide con il momento in cui si realizza effettivamente il "pagamento" del corrispettivo. Per entrambe le tipologie di prestazione resta inteso che, se anteriormente alla ultimazione della prestazione o alla maturazione dei corrispettivi, è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento.

Da un punto di vista operativo, i nuovi criteri di individuazione del momento di effettuazione della prestazione possono risultare di non agevole applicazione, non essendo sempre oggettivamente verificabili. E' il caso, ad esempio, in cui il prestatore e il committente non abbiano la medesima percezione dello stato di esecuzione della prestazione.

Qualora si determini uno sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell'ultimazione stessa da parte del committente, saranno i documenti scambiati tra le parti (ai fini della reciproca conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'ammontare del corrispettivo dovuto), sulla base delle previsioni contrattuali, ad avere un ruolo determinante in ordine alla tempistica degli adempimenti contabili che il committente/prestatore dovrà effettuare ai fini dell'assolvimento dell'imposta.

Può inoltre verificarsi il caso in cui il corrispettivo non risulti determinabile poiché la quantificazione dello stesso va ancorata ad elementi fattuali non ancora realizzati e pertanto non conosciuti dalle controparti alla data di effettuazione dell'operazione. In tale evenienza si ritiene che l'ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo possa essere individuata nel momento in cui saranno noti i predetti elementi, purché i particolari criteri di individuazione del momento di ultimazione della prestazione o di maturazione del corrispettivo siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale.

Ribadendo quanto già espresso nella circolare n. 35/E del 2012, l'Agenzia chiarisce inoltre che nell'ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto comunitario, si deve ritenere che la fattura emessa da quest'ultimo possa essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione. E' dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l'esigibilità dell'imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell'IVA) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall'effettuazione del pagamento. Pertanto, a fronte della ricezione della fattura da parte del prestatore comunitario non residente, il committente nazionale di prestazioni "generiche" dovrà assolvere l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile.

Infine, anche nell'ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto extracomunitario si deve, comunque, ritenere che la ricezione di un qualunque documento da quest'ultimo emesso, volto a certificare l'operazione resa, sia indice dell'ultimazione dell'operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione dell'autofattura da parte del committente nazionale.

Al fine di determinare il momento di ultimazione di una prestazione di servizi "generica", il momento di ricezione della fattura da parte del committente italiano può essere un indice per individuare il momento di effettuazione della prestazione

7. Cessazione dell'attività e diritto di detrazione

La Corte di giustizia europea fornisce una utile interpretazione dell'art. 74 della direttiva 2006/112/CE, concernente le modalità di determinazione

della base imponibile per le operazioni di "autoconsumo", in caso di cessazione dell'attività economica di un soggetto passivo. Tale norma stabilisce che la base imponibile è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni. Il caso, in particolare, ha ad oggetto la determinazione della base imponibile, al momento della cessazione dell'attività, di veicoli acquisiti in leasing durante l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Secondo la Corte, la base imponibile dell'operazione in caso di cessazione dell'attività economica è il valore dei beni di cui trattasi determinato al momento di tale cessazione, che tiene quindi conto dell'evoluzione del valore di detti beni tra la loro acquisizione e la cessazione.

Spetta poi al giudice del rinvio verificare se il "valore normale", come definito nelle normative nazionali, corrisponda in pratica al valore residuo dei beni alla data della cessazione dell'attività economica.

Di conseguenza, per essere conforme all'art. 74 della direttiva IVA, una disposizione nazionale che stabilisca che, in caso di cessazione dell'attività economica imponibile, la base imponibile dell'operazione sia il valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione, deve prevedere che si tenga conto dell'evoluzione del valore di tali beni tra la data della loro acquisizione e quella della cessazione dell'attività economica.

Secondo la Corte, infine, l'art. 74 della direttiva IVA reca disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, tali da consentirne un suo diretto effetto.

Sentenza Corte di giustizia europea
8 maggio 2013, causa C-142/12

8. Servizi di trasporto ed esigibilità dell'imposta

Secondo la Corte di giustizia europea una normativa nazionale che stabilisca che, per determinate prestazioni di servizi (segnatamente servizi di trasporto e di spedizione), l'imposta diventi esigibile alla data del totale o parziale incasso del prezzo, ma non oltre il 30° giorno a decorrere dalla data della prestazione di tali servizi, anche quando la fattura viene emessa prima e preveda un pagamento dilazionato, non è conforme alle regole dell'articolo 66 della direttiva 2006/112/CE.

Sentenza Corte di giustizia europea
16 maggio 2013, causa C-169/12

9. Operazioni fittizie e detrazione dell'imposta

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema delle operazioni soggettivamente inesistenti ed, in particolare, sul riparto dell'onere probatorio tra amministrazione finanziaria e contribuente, circa il coinvolgimento dell'acquirente nelle frodi carosello poste in essere dal fornitore.

In particolare, secondo la Corte di Cassazione, grava sull'Ufficio l'onere di provare:

- gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di cartiera, la inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell'IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento;
- la connivenza nella frode da parte del cessionario, non necessariamente però con prova certa ed incontrovertibile, bensì con presunzioni semplici, purchè dotate dei requisiti di gravità precisione e

Sentenza Corte di Cassazione 2 maggio 2013, n. 10252

concordanza, consistenti nella esposizione di elementi tali da porre sull'avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente.

Qualora, con giudizio rimesso al giudice di merito, l'Amministrazione abbia fornito una prova nei termini di cui sopra, l'onere a suo carico si intende assolto e grava sul contribuente l'onere della prova contraria.

10. Cessione d'azienda

La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate, ha riaffermato il consolidato orientamento secondo il quale, ai fini delle imposte indirette, la corretta individuazione di una cessione d'azienda non deve essere effettuata facendo esclusivo riferimento alla volontà delle parti, desunta solo dal nomen iuris dell'atto che hanno posto in essere.

E' necessaria, invece, un'indagine per comprendere se i beni oggetto della cessione siano idonei autonomamente per l'esercizio di un'attività imprenditoriale o meno.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la presenza di un elemento tipico del contratto di cessione d'azienda, come il patto di non concorrenza, non sia sufficiente per poter definire tale la cessione di un insieme di beni appartenenti ad un'impresa, del tutto privi fra loro di qualunque coordinamento finalizzato all'esercizio dell'attività d'impresa.

Nel caso in esame, pertanto, le parti hanno posto in essere una semplice cessione di beni, come tale soggetta ad IVA e non ad imposta di registro in misura proporzionale.

Sentenza Corte di Cassazione 8 maggio 2013, n. 10740

11. Acquisti con riserva di proprietà e rimborso del credito

Secondo la Corte di Cassazione, il diritto di rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA, di importo superiore a 2.582,28 euro, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), DPR 633/72, relativa ad acquisti di beni ammortizzabili, sussiste anche nel caso in cui tali beni siano oggetto di un contratto di compravendita con clausola di riserva di proprietà.

Sentenza Corte di Cassazione 29 maggio 2013, n. 13315

12. Sospensione dell'Imposta municipale propria

Il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 prevede interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo

Le disposizioni in materia di IMU sono contenute negli articoli 1 e 2.

L'articolo 1 prevede, in particolare, la sospensione dal pagamento della prima rata IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:

Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (Abitazione di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,.

La sospensione, come chiarito nella norma, è finalizzata a dare tempo sufficiente al Governo per attuare una riforma complessiva della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività.

L'articolo 2 prevede, invece, una clausola di salvaguardia secondo la quale, in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'IMU oggetto di sospensione in base al precedente articolo, è fissato al 16 settembre 2013.

Sulla comunità professionale è disponibile [l'audizione di Confindustria](#) con la valutazione complessiva del decreto e delle singole misure previste, tenutasi il 3 giugno scorso.

13. Novità fiscali relative a misure per la crescita e legge di stabilità 2013

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nella legge di stabilità 2013 (articolo unico della legge 24 dicembre 2012, n. 228), nonché nelle disposizioni di cui al decreto-legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, nella legge n. 221/2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Tali misure erano state oggetto di un primo commento nella [nostra circolare n. 19594 del 4 febbraio scorso](#).

Di seguito si segnalano le indicazioni di maggiore interesse per le imprese da parte dell'Agenzia delle entrate.

- Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi trasporto a motore. In materia di reddito d'impresa, l'art. 164, comma 1, lett. b) TUIR, come modificato dal comma 501 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013, ha ridotto dal 27,5 al 20 per cento la percentuale di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore. Tale riduzione si applica ad autovetture e autocaravan di cui alle lett. a) ed m), comma 1, art. 54 del Codice della Strada ed ai ciclomotori e motocicli non destinati all'uso esclusivo come beni strumentali. Le modifiche sopra citate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2013.
- Aumento delle deduzioni dalla base imponibile IRAP. In ambito IRAP, il comma 484 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 è intervenuto con delle modifiche all'art. 11, D. Lgs. 446/1997 (decreto IRAP), au-

Circolare Agenzia
delle entrate
3 maggio 2013, n. 12/E

mentando da 4.600 a 7.500 euro l'importo deducibile su base annua per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Per i lavoratori di sesso femminile e quelli di età inferiore ai 35 anni l'importo deducibile è stato incrementato da 10.600 a 13.500 euro (punto 2, lett. a, comma 1, art. 11). E' stato inoltre aumentato l'importo deducibile per i lavoratori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna da euro 9.200 ad euro 15.000. Per i lavoratori di sesso femminile e quelli di età inferiore a 35 anni impiegati nelle medesime regioni l'importo è passato da 15.200 a 21.000 euro (punto 3, lett. a, comma 1, art. 11). Ulteriori incrementi sono stati apportati ai limiti di deducibilità di cui all'art. 4-bis del decreto IRAP. Le modifiche apportate in materia di IRAP trovano applicazione a partire dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

- Riallineamento dei valori fiscali e civilistici per avviamento e altre attività immateriali. Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 23, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 all'articolo 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, è stata prevista la possibilità, previo pagamento di un'imposta sostitutiva (delle imposte sui redditi e dell'IRAP) del 16 per cento (regime base), di affrancare, in tutto o in parte, i valori relativi ad avviamenti, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato, anziché nel bilancio d'esercizio, sempre che siano riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite ed iscritte nel bilancio individuale per effetto di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda, nonché di cessione d'azienda e di partecipazioni e scambio di partecipazioni. Ai sensi del comma 14 del citato articolo 23, gli effetti fiscali (in termini di diritto ad operare le variazioni in diminuzione dal reddito imponibile) di tale regime avrebbero dovuto decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

In seguito, l'articolo 20 (commi 1, 2 e 3) del DL 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto un ulteriore regime (di seguito, nuovo regime), stabilendo che le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 12, del DL n. 98/2011 e le relative modalità di attuazione, si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Ciò considerato, con riferimento all'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei valori relativi ad attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato e riferibili ai maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo iscritte nel bilancio individuale a seguito di fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni d'azienda o scambi di partecipazioni, la legge di stabilità è intervenuta a modificare la decorrenza degli effetti fiscali del regime base e del regime nuovo. In particolare, gli effetti fiscali del regime base subiscono un differimento dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Per il nuovo regime il differimento va dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Le modifiche apportate ai termini di decorrenza degli effetti fiscali non inficiano il momento di perfezionamento dell'opzione che coincide con quello di versamento dell'imposta sostitutiva.

- Recepimento della direttiva 45/2010/UE in materia di Iva. L'Agenzia delle entrate fornisce un primo commento delle nuove regole che recepiscono le disposizioni in materia di fatturazione e fatturazione

elettronica recate dalla direttiva 2010/45/UE. Per un quadro delle novità in materia si rinvia anche alla [circolare PF n. 19601 del 1° marzo scorso](#).

14. Estratti di conto corrente e prodotti finanziari

L'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di risposte ai quesiti posti da associazioni di categoria ed intermediari finanziari, con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo (art. 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972) applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni relative ai prodotti finanziari.

Di seguito si fornisce una sintesi dei chiarimenti di maggior interesse.

- Confidi. Secondo l'Agenzia la predetta imposta di bollo ex art. 13, commi 2-bis e 2-ter non trova applicazione per gli estratti conto, i rendiconti dei libretti di risparmio e le comunicazioni che gli enti gestori inviano ai Confidi. Nei confronti dei Confidi, è precisato, tuttavia, che trova applicazione l'imposta di bollo ordinaria.
- Obbligazioni emesse da società industriale non immesse in rapporti di custodia e amministrazione. Nella particolare ipotesi di una società industriale che abbia emesso obbligazioni rappresentate da documenti, non immesse in rapporti di custodia e amministrazione, l'imposta di bollo di cui all'art. 13, comma 2-ter della Tariffa non trova applicazione in ragione del fatto che tale soggetto emittente non è ricompreso nella definizione di "ente gestore" cioè di soggetto esercente attività bancaria, finanziaria o assicurativa secondo la normativa di settore (TUB, TUF, Codice delle Assicurazioni private). L'Agenzia, tuttavia, rileva che in ipotesi di titoli diversi da quelli dematerializzati, l'imposta di bollo deve essere applicata all'atto del rimborso o del riscatto, ove non sussista un rapporto di deposito, di amministrazione o qualunque rapporto stabile con l'ente gestore.
- Distinzione tra conto corrente e conto deposito. Sulla scorta della distinzione fra conto corrente e deposito bancario, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'imposta di bollo si applica in misura fissa a norma dell'art. 13, comma 2-bis della Tariffa ai depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente. Trova invece applicazione l'imposta in misura proporzionale di cui al comma 2-ter ai depositi la cui funzione principale non sia quella di fornire la provvista ad un conto corrente. E' stato altresì chiarito che l'imposta sui depositi in conto corrente si applica in via autonoma rispetto a quella gravante sul rapporto di conto corrente.
- Imprenditore individuale. L'imposta di bollo sui prodotti finanziari detenuti da un imprenditore individuale viene applicata nella stessa misura prevista per le persone fisiche, a prescindere, quindi, dall'attività svolta dalla persona fisica. Pertanto, ove l'imprenditore individuale detenga dei prodotti finanziari pagherà l'imposta nella misura proporzionale dell'1,5 per mille senza l'applicazione della soglia massima di 4.500 euro.
- Rapporto con imposta sui prodotti assicurativi. Nel caso di polizze assicurative, ove queste siano soggette all'imposta sulle assicurazioni, l'Agenzia ha escluso l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comu-

Circolare Agenzia
delle entrate
10 maggio 2013,
n. 15/E

nicazioni relative a prodotti finanziari inviate alla clientela, in quanto assorbita dall'imposta sulle assicurazioni.

15. Tassazione degli atti notarili - Guida operativa

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato una Guida Operativa che fornisce una panoramica esaustiva circa il corretto trattamento ai fini dell'imposta di registro degli atti notarili. La Guida, redatta dalla Direzione Centrale Normativa con la collaborazione delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, è stata realizzata al fine di fornire a tutti gli operatori del settore e ai contribuenti, uno strumento di lavoro utile e di semplice consultazione.

La Guida è aggiornata con i documenti di prassi e con le novità normative introdotte fino al 31 dicembre 2012 e verrà periodicamente aggiornata per tener conto delle novità normative che saranno introdotte sulla materia o delle soluzioni interpretative di volta in volta adottate dall'Agenzia delle Entrate in risposta, ad esempio, ad istanze di interpello e consulenze giuridiche.

Circolare Agenzia
delle entrate
29 maggio 2013,
n. 18/E

16. Sisma in Emilia - Comunicazione accesso finanziamento pagamento tributi

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 59322 del 16 maggio 2013 è stato sostituito il modello di comunicazione da utilizzare per l'accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria a seguito del sisma in Emilia del mese di maggio 2012, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 11, comma 11, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Il precedente modello era stato definito con il provvedimento del 22 ottobre 2012 (allegato A).

Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia
delle entrate
16 maggio 2013
n. 59322

17. Modelli comunicazione dati rilevanti applicazione studi di settore

Con Provvedimento n. 64812 del 27 maggio 2013, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha approvato i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio e per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'individuazione degli indicatori di normalità economica, da utilizzare per il periodo di imposta 2012.

Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia
delle entrate
27 maggio 2013

18. UE – Conclusioni del Consiglio europeo su evasione fiscale

Nella riunione del 22 maggio scorso, il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza di prendere misure efficaci al fine di contrastare l'evasione e la frode fiscale, per proteggere le entrate degli Stati membri ed assicurare la fiducia nell'equità ed efficacia del sistema fiscale.

Il Consiglio europeo chiede, in particolare, rapidi progressi sulle seguenti tematiche:

- estensione dello scambio automatico di informazioni a livello europeo e globale ed applicazione di misure equivalenti a quelle in vigore nell'Unione europea nei rapporti con Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Andorra e San Marino;
- adozione delle direttive in materia di meccanismo rapido di reazione alle frodi IVA e di reverse charge, entro giugno prossimo;
- adozione delle raccomandazioni della Commissione europea in tema di aggressive tax planning e di profit shifting. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe presentare una proposta di modifica della direttiva "madre/figlia" entro la fine dell'anno e sta conducendo un'analisi delle disposizioni antiabuso applicate negli Stati membri;
- rafforzamento del codice di condotta sulla tassazione delle imprese (Code of Conduct on business taxation);
- mantenimento di una posizione coordinata con i Paesi terzi e nell'ambito dei consessi internazionali, quale l'OCSE, sul tema dell'harmful tax competition e del BEPS;
- adozione della revisione della direttiva sul riciclaggio di denaro entro la fine dell'anno.

Riunione Consiglio europeo 22 maggio 2013

19. UE – Progetto pilota su ruling IVA per operazioni transnazionali

Nell'ambito dell'attività del VAT forum - consesso promosso dalla Commissione europea e costituito da rappresentanti delle Amministrazioni fiscali degli Stati membri e del mondo imprenditoriale e professionale – alcuni Stati membri hanno deciso di dare vita ad un progetto pilota finalizzato alla possibilità per gli operatori economici di presentare delle istanze di interpello relative al corretto trattamento IVA di operazioni transnazionali nelle quali sono coinvolti tali Stati.

Gli Stati membri che hanno manifestato la loro disponibilità per questo progetto sono: Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria, Olanda, Portogallo, Slovenia e Regno Unito).

Più in dettaglio, i soggetti passivi che intendono porre in essere operazioni crossborder in uno o più dei Paesi menzionati, possono presentare un interpello nello Stato membro in cui hanno ottenuto l'apertura della partita IVA, seguendo le regole proprie applicabili agli interpelli nel Paese di riferimento.

Progetto pilota Commissione europea su ruling IVA

20. OCSE – Taxing wages 2013

Come di consueto, anche quest'anno l'OCSE ha pubblicato il Rapporto "Taxing wages", che reca un confronto internazionale sul carico fiscale che grava sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

OCSE - Taxing wages 2013

Per quanto concerne l'Italia, il rapporto evidenzia che nel 2012 sul lavoratore medio grava un cuneo fiscale pari al 47,6%, a fronte di una media dei Paesi OCSE del 35,6%.

L'Italia si classifica al sesto posto tra i Paesi OCSE con il più elevato cuneo fiscale.

21. OCSE - Tax Administration 2013: Comparative Information

L'OCSE ha pubblicato il Report "Tax Administration 2013", che fornisce una ampia panoramica su alcuni aspetti del funzionamento delle amministrazioni finanziarie dei Paesi aderenti all'OCSE e di alcuni altri Paesi non membri.

La pubblicazione si concentra, in particolare, sui profili maggiormente innovativi che connotano la concreta operatività delle Amministrazioni fiscali.

OCSE – Tax Administration 2013: Comparative Information

22. OCSE – Forum on tax administration

Il 16 ed il 17 maggio le delegazioni delle Amministrazioni fiscali di 45 Paesi si sono riunite a Mosca per l'ottavo incontro del Forum on Tax Administration, consesso creato dall'OCSE nel 2002 con l'obiettivo di promuovere il dialogo tra amministrazioni fiscali ed identificare le best practices da esse adottate.

Secondo il [comunicato stampa](#), pubblicato al termine degli incontri, i temi oggetto del dibattito sono stati:

- l'evasione mediante l'utilizzo di giurisdizioni "off-shore";
- il miglioramento della trasparenza e dello scambio di informazioni;
- i profili attinenti la BEPS;
- lo sviluppo di sistemi di relazione rafforzata con le imprese di maggiori dimensioni, per favorire la tax compliance;
- il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi resi ai contribuenti.

OCSE – Forum on tax administration

23. OCSE – Revisione transfer pricing guidelines

Il consiglio dell'OCSE ha approvato la revisione della sezione E (relativa ai "safe harbours") del capitolo IV delle Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations.

OCSE – Transfer pricing guidelines

24. UE – Lotta all'evasione - Piattaforma Commissione europea buona governance fiscale

Facendo seguito a quanto indicato nella circolare sulle novità fiscali del mese di aprile (si veda [la circolare PF n. 19626 del 10 maggio 2013](#)), in merito alla piattaforma che la Commissione europea sta costituendo sul tema

della buona governance fiscale, si comunica che la Commissione ha scelto tra i membri della piattaforma anche rappresentanti di BusinessEurope - confederazione delle associazioni e delle imprese europee, a cui anche Confindustria è associata.

Il dott. Krister Andersson, chairman del Tax Policy Group istituito presso BusinessEurope, è stato nominato quale rappresentante principale di BusinessEurope e l'avv. Andrea Manzitti, responsabile del progetto fisco di Confindustria, quale membro supplente. Entrambi saranno in carica per un mandato triennale, a decorrere dal 1° giugno 2013.

Piattaforma Commissione europea sulla buona governance fiscale

ATTIVITA' DELL'AREA – Maggio 2013

25. Incontri e contatti con l'Amministrazione finanziaria

Fisco e imprese: incontri sul territorio con i vertici dell'Agenzia delle entrate

Il 30 maggio scorso si è svolto, presso la sede di Confindustria Emilia Romagna il primo incontro dell'iniziativa – annunciata nel corso dell'ultima riunione del Comitato tecnico fisco di Confindustria (si veda anche [la nostra circolare n. 19626 del 10 maggio scorso](#)) – che porterà il presidente del Comitato tecnico Fisco, Andrea Bolla, ed il Direttore generale dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, ad incontrare in diverse città italiane i vertici delle associazioni del sistema e dell'Agenzia delle entrate per potenziare il dialogo tra fisco e imprese ed individuare soluzioni concrete ai problemi che le aziende affrontano quotidianamente in materia fiscale.

Il prossimo incontro è previsto il 4 luglio a Torino.

Riunione dei Gruppi fisco e fisco internazionale di Confindustria

Il 22 maggio si è tenuta la riunione del Gruppo di lavoro "Fisco" e "Fisco internazionale" di Confindustria.

Con riferimento al Gruppo "Fisco", la prima parte della riunione – alla quale hanno partecipato il dott. Maglio e il dott. Demartino della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell'Agenzia delle entrate – è stata dedicata al tema delle semplificazioni fiscali.

E' stato, in particolare, presentato il lavoro che l'Agenzia delle entrate sta conducendo in stretto contatto con le associazioni di categoria e con Confindustria, in particolare. Tale attività, avviata con la mappatura degli adempimenti fiscali realizzata nel corso degli ultimi mesi del 2012, dovrebbe condurre alla semplificazione e riduzione di alcuni adempimenti, sia con interventi di carattere amministrativo sia con interventi normativi.

Nella seconda parte della riunione – alla quale ha preso parte il dott. Doderò – Direttore della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle entrate – è stato discusso il tema della deducibilità delle perdite su crediti. A seguito delle modifiche introdotte all'articolo 101 del TUIR dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'Agenzia delle entrate è, infatti, in procinto di pubblicare un documento interpretativo sulla nuova disciplina.

Oggetto della riunione del Gruppo "Fisco internazionale" è stato invece il tema del transfer pricing.

Nel corso della riunione il dott. Alberto Pluviano, membro del BIAC, ha fornito una sintesi del progetto BEPS, in discussione presso l'OCSE. La presentazione si è focalizzata sul tema del transfer pricing, con particolare attenzione agli aspetti connessi alle problematiche di valutazione degli intangibles. Questo tema è discusso anche nell'ambito di altri progetti nei quali l'OCSE sta lavorando, quale, in particolare, l'"OECD intangibles project".

Alla riunione hanno preso parte rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento delle finanze.

La documentazione distribuita in occasione delle due riunioni è disponibile sulla Comunità professionale fisco, accessibile dal sito internet di Confindustria.

26. Incontri sul territorio

Seminario "Incontro sulla Detassazione 2013"

Il 13 maggio è stato organizzato da Confindustria un seminario sulle novità per l'anno 2013 in materia di detassazione dei salari di produttività, svolto presso la sede di Assolombarda. Il dott. Santalucia dell'Area Politiche Fiscali ha partecipato come relatore, insieme ai colleghi dell'Area Lavoro e Welfare.

Nell'incontro sono stati analizzati i chiarimenti interpretativi forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 30 aprile scorso e dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 15 del 3 aprile scorso, e sono stati esaminati i principali dubbi applicativi in materia.

Seminario Rimini sulle reti di impresa

Il 15 maggio si è svolto presso l'associazione degli industriali di Rimini un seminario di approfondimento sulla disciplina del contratto di rete. L'avv. Mariotti dell'Area Politiche Fiscali ha presentato una relazione sugli aspetti di natura contabile e fiscale sia con riguardo alle reti c.d. "contratto", sia con riguardo alle reti che acquisteranno soggettività giuridica. Inoltre sono stati forniti chiarimenti con riguardo al nuovo adempimento di deposito della situazione patrimoniale.